

## Gli interventi del Decreto Cura Italia per i lavoratori

Il decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) prevede una serie di misure a favore dei lavoratori; tali misure sono sostanzialmente di due tipi:

- a) ammortizzatori sociali;
- b) altre indennità.

### a) ammortizzatori sociali

Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato da datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'epidemia coronavirus possono essere riconosciuti ammortizzatori sociali diversi a seconda del proprio datore di lavoro.

Gli ammortizzatori spettano a tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.

La durata massima degli ammortizzatori è di 9 settimane.

#### **Deroghe alla disciplina ordinaria**

Questi trattamenti non rilevano ai fini dei limiti di durata previsti ordinariamente per i vari strumenti, sia nei casi in cui il datore di lavoro abbia utilizzato in passato questi strumenti sia qualora dovesse utilizzarli in futuro.

Inoltre qualora ricorra a questi ammortizzatori il datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi addizionali previsti ordinariamente in questi casi.

Le domande vanno presentate agli enti di riferimento da parte del datore di lavoro entro i 4 mesi successivi a quello in cui si è verificata la sospensione.

E' necessario attendere comunque le circolari applicative dell'INPS per presentare la domanda.

Va invece effettuata da subito:

- a. la comunicazione preventiva alla sospensione alle RSA o RSU se presenti nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle cause di sospensione o riduzione dell'orario, l'entità o durata prevedibile, il numero dei dipendenti interessati
- b. la fasi di consultazione e esame congiunto da svolgersi anche in modalità telematica entro 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva.

Non è richiesto alcun requisito di anzianità aziendale per i lavoratori in forza al 23 febbraio.

Non vi è l'obbligo per il datore di lavoro di certificare l'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, ivi comprese le ferie residue, in quanto l'emergenza epidemiologica COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

## Strumenti

### **A) cassa integrazione ordinaria:**

- i lavoratori delle imprese dei settori che ordinariamente possono ricorrere alla cassa integrazione ordinaria (ad esempio le imprese industriali, estrattive, edili, le cooperative di produzione lavoro, le cooperative di trasformazione dei prodotti alimentari) - si veda in nota l'elenco dei settori interessati -

hanno diritto a ricevere la cassa integrazione ordinaria.

La domanda va presentata all'INPS.

### **B) fondi bilaterali – art. 26 D. lgs 148/15**

i lavoratori che operano in settori che hanno aderito ad un proprio fondo bilaterale (ad esempio i bancari, assicurazione, telefonici, postali., compagnie di navigazione, trasporto pubblico) hanno diritto all'assegno ordinario (equivalente alla cassa integrazione ordinaria).

La domanda va presentata all'INPS.

### **C) fondi bilaterali alternativi – art. 27 D.Lgs. 148/15**

i lavoratori che operano in settori che hanno costituito dei fondi bilaterali alternativi (artigiani e somministrazione di lavoro) hanno diritto all'assegno ordinario equivalente alla cassa integrazione ordinaria.

La domanda va presentata al fondo bilaterale.

### **D) fondo di solidarietà del Trentino - art. 40 D.Lgs. 148/15**

i lavoratori di tutti gli altri settori ed in particolare:

d1) dei settori che hanno aderito al fondo territoriale Trentino: commercio, turismo, servizi - compresi studi professionali - fino a 50 dipendenti; impianti a fune) –

- per imprese con sede legale in Trentino;
- per imprese con sede legale fuori provincia;

che occupano nelle unità operative trentine almeno il 75% dei lavoratori;

d2) di settori normalmente esclusi dagli ammortizzatori sociali quali agricoltura, pesca e terzo settore (se non già rientranti nel punto precedente);

hanno diritto all'intervento del Fondo territoriale Trentino:

- per l'assegno ordinario (art. 19 D.l. 18/20) – caso d1);
- per la cassa in deroga (art. 22 D.L. 18/20 – caso d2).

Nel caso di cassa in deroga ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

La domanda va presentata al fondo territoriale accedendo dal portale INPS all'indirizzo <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50601>

### **e) Altre imprese di settori rientranti nell'ambito del fondo territoriale che occupano nelle unità operative trentine meno del 75% dei dipendenti**

- i lavoratori di imprese:

- dei settori commercio, turismo, servizi fino a 50 dipendenti e impianti a fune;
- che occupano nelle unità operative trentine meno del 75% dei lavoratori;

e1) che occupano più di 5 dipendenti;

e2) che occupano meno di 5 dipendenti;

hanno diritto a:

- assegno ordinario dell'INPS (art. 19 D.l. 18/20) – caso e1);
- cassa in deroga (art. 19 D.l. 18/20) – caso e2).

Il trattamento di assegno ordinario su richiesta del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

I trattamenti di cassa integrazione in deroga sono concessi esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

## Accordo per Cassa in deroga

Il decreto prevede un accordo tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali; non richiesto per datori di lavoro con meno di 6 dipendenti.

Verrà peraltro predisposto anche un accordo quadro fra la Provincia, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali.

<b>b) altre indennità</b>
---------------------------

Per il mese di marzo è riconosciuta un'indennità di € 600.

Categorie:

- 1) lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29)
  - che hanno cessato il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 18 marzo 2020;
  - che non abbiano un rapporto di lavoro dipendente al 18 marzo 2020;
- 2) lavoratori agricoli a tempo determinato:
  - che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo;
- 3) liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi sempre al 23 febbraio 2020 e iscritti alla gestione separata INPS;
  - che non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- 4) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
- 5) lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e con un reddito non superiore a €50.000.

I lavoratori di cui sopra non devono esser titolari di pensione.

Le indennità sono erogate dall'INPS.

Per i lavoratori dipendenti e autonomi che non rientrino in nessun altro strumento di tutela è istituito un reddito di ultima istanza.

A seguito di ulteriori indicazioni nazionali si provvederà ad adeguare il presente documento.